

STATUTO

**VERNICE PROGETTI
CULTURALI S.R.L. - IMPRESA
SOCIALE O,
ABBREVIATA, "VERNICE
IMPRESA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIENA SI VIA BANCHI DI SOTTO 34
Numero REA: SI - 125652
Codice fiscale: 01165880525
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2022 - Statuto completo	2
--	---



RICCARDO COPPINI

ALLEGATO "A" AL NUMERO 78766/34332 REPERTORIO

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

1.1 - È costituita una società strumentale a responsabilità limitata, con finalità sociali, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 17.05.1999 n. 153 e del Decreto Legislativo 3.07.2017 n. 112, con la denominazione **"VERNICE PROGETTI CULTURALI S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"** o, abbreviata, **"VERNICE IMPRESA SOCIALE"** (di seguito la "Società"), operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena nei settori rilevanti esercitando in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale.

1.2 - Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Alla Società si applicano, in quanto compatibili, anche le norme del Decreto legislativo 3.07.2017 n.117 (di seguito anche il "D. Lgs. 117/2017").

ARTICOLO 2

2.1 - La società ha sede nel Comune di Siena all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 - L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO 3

3.1 - La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31-12-2050), essa potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dai soci.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4

4.1 - La Società - nel quadro del perseguimento diretto degli scopi statutari della Fondazione Monte dei Paschi di Siena - esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d), f), i) e k) del D. Lgs. 112/2017. La Società opera senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività.

4.2 - In particolare, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e il paesaggio del territorio di riferimento, nonché di porsi come organizzatore principale degli eventi culturali della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e

degli enti ad essa collegati, la Società potrà conseguire

gli scopi sociali attraverso le seguenti attività:

- promuovere, realizzare, gestire, allestire, organizzare ed intraprendere, per conto proprio o di terzi, eventi ed iniziative culturali, scientifici, artistici e sociali di qualsiasi tipo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo mostre artistiche e didattiche, iniziative, esposizioni, convegni e dibattiti, ivi inclusi gli aspetti legati alla comunicazione);
- organizzare e realizzare ogni altra iniziativa inerente alle manifestazioni, comprese le attività promozionali, di collegamento con gli enti interessati ed iniziative mediatiche finalizzate alla comunicazione degli eventi, nonché l'eventuale acquisto di beni e l'assunzione di spese per collaborazioni professionali ed artistiche;
- promuovere, gestire e valorizzare, anche per conto terzi, opere d'arte ed altri beni culturali e paesaggistici o in ogni caso di interesse sociale di qualsiasi tipo;
- attuare accordi di collaborazione con istituzioni ed enti pubblici o privati per realizzare le attività di cui ai punti precedenti del presente articolo;
- reperire e gestire, avvalendosi del contributo e del sostegno di ogni ente o persona interessata, le risorse necessarie per la realizzazione e la diffusione degli eventi di cui ai punti precedenti del presente articolo.

4.3 - La Società, ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi, veicoli specializzati per il perseguimento di specifici scopi, ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

4.4 - La Società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali rilasciate nell'interesse della Società per obbligazioni sia proprie che di terzi e la prestazione di servizi per conto terzi aventi per oggetto le attività indicate nei punti precedenti del presente articolo. Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, tra cui il Testo Unico 385/93, nonché nel rispetto della normativa in materia di Fondazioni (enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 20.11.1990 n. 356 e D. Lgs. 17.05.1999 n. 153 e ss.) e di società strumentali dirette alla realizzazione degli scopi statutari delle medesime. In particolare, le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie

nei confronti del pubblico.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 5

5.1 - Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.3 - La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

5.4 - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla normativa vigente e in conformità a quanto previsto all'art. 8-bis del presente Statuto, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 23.

5.5 - Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.6 - Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

5.7 - Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

5.8 - Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 31.

5.9 - In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima della delibera, della relazione del-

	1'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.	
	5.10 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. 5.11 - In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. 5.12 - Per il rimborso dei finanziamenti del socio trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del codice civile. PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI ARTICOLO 6 6.1 - La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di un Euro. 6.2 - Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati. 6.3 - I diritti sociali spettano ai soci in misura uguale. ARTICOLO 7 7.1 - Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. 7.2 - Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile. ARTICOLO 8 8.1 - Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta - nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 112/2017 - il diritto di prelazione per l'acquisto. Ove indicato "partecipazione/i" deve comunque leggersi "quota e diritto di sottoscrizione" relativi ad eventuali aumenti del capitale. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, sia tra i soci sia nei confronti di terzi, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il	

risultato del mutamento di titolarità delle quote.

8.2 - Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a tutti i soci risultanti dal libro dei soci a mezzo lettera raccomandata; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra potranno esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta (30) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione di offerta della prelazione;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta (60) giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

8.3 - Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando ai soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge o di parenti in linea retta.

8.4 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione *mortis causa*. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno

nominare un rappresentante comune.

ARTICOLO 8-BIS

8-bis.1 - L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

8-bis.2 - Fermo restando quanto sopra, potranno far parte della Società soltanto soggetti i cui scopi sociali siano coerenti con le finalità espresse all'articolo 2 e non contrastino con il carattere di strumentalità dell'impresa, come sopra indicata in particolare agli artt. 1 e 4.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

9.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico, ovvero uno o più amministratori in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, ovvero uno o più soci, sottopongono alla loro approvazione.

9.2 - In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, e la distribuzione degli utili ai sensi dell'articolo 26 che segue e nei limiti della normativa in materia di società strumentali e di imprese sociali;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo, rappresentato dall'Amministratore Unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione a discrezione dei soci, nel rispetto dell'art. 7, c. 1, del D. Lgs. 112/2017;
- c) la nomina dell'organo di Controllo a composizione monocratica;
- d) nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, ovvero a discrezione dei soci, l'attribuzione all'Organo di Controllo anche della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/10;
- e) le modificazioni del presente Statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'individuazione, in seno ad esso, del Presidente della Società, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, c. 2, D. Lgs. 112/2017.

ARTICOLO 10

10.1 - Salvo quanto previsto al successivo articolo 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto".

10.2 - La procedura di consultazione scritta o di acquisizio-

ne del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurata a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

10.3 - La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei componenti dell'assemblea.

10.4 - Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10.5 - La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 11

11.1 - Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 9.2 ai punti d), e), f), g) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono l'Amministratore Unico, ovvero due o più amministratori in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, le decisioni dei soci debbono essere adottate, nel rispetto del metodo collegiale, mediante deliberazione assembleare adottata con le maggioranze previste dal successivo art. 14.

11.2 - A tal fine l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea.

11.3 - L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, PEC, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che dia garanzia di ricezione, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.4 - Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

11.5 - In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si re-

puta regolarmente costituita quando ad essa partecipano tut-

ti i componenti dell'Assemblea e quando la totalità dell'Organo Amministrativo e la totalità dell'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

11.6 - Se uno o più membri dell'Organo Amministrativo o dell'Organo di Controllo non partecipano all'Assemblea, coloro che non intervengono dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

11.7 - L'Assemblea può radunarsi per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che:

- il Presidente dell'Assemblea abbia la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti;
- il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti abbiano la possibilità di discutere e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.8 - L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario (od il Notaio).

All'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, anche un rappresentante designato dai lavoratori (il "Rappresentante"), ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 112/2017, che interviene nelle forme e nei limiti di cui all'art. 11, c. 4, lett. a), D. Lgs. 112/2017 e alle Linee Guida allegate al D.M. 7 settembre 2021 (il "DM"). Le modalità di designazione del Rappresentante sono demandate ad apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 18, c. 4, che segue.

ARTICOLO 12

12.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, se nominato, ovvero dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questo, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 - Spetta al Presidente della Società, se nominato, ovvero all'Amministratore Unico, constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 13

13.1 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società. La delega viene conferita per la singola Assemblea.

13.2 - La rappresentanza non può essere conferita né all'Amministratore Unico, né a membri del Consiglio di Amministra-

zione, se nominato, né a membri dell'Organo di Controllo, né ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 14

14.1 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei componenti dell'assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 11.1, per i quali è richiesto il voto unanime di tutti i componenti dell'assemblea.

14.2 - Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

14.3 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

14.4 - Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

15.1 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto in numero massimo di cinque (5) membri incluso il Presidente, secondo quanto stabilito dai soci ai sensi dell'art. 9.2, lett. b).

15.2 - L'Amministratore Unico, se nominato, potrà essere anche non socio, dura in carica tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile.

15.3 - Il Presidente, se nominato, potrà essere anche non socio, dura in carica tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, ed è rieleggibile.

15.4 - I membri del Consiglio di Amministrazione, se nominati, potranno essere anche non soci, durano in carica tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

15.5 - L'assunzione della carica di amministratore è subordinata - ai sensi dell'art. 7, c. 3, del D. Lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura civile ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società o imprese;
- c) aver prestato la propria attività professionale al servizio di iniziative a "impatto sociale";
- d) non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria

attività professionale al servizio di imprese impegnate di-

rettamente o indirettamente (i) nella produzione e nel commercio delle armi, oppure (ii) nel gioco d'azzardo.

15.6 - Le limitazioni di cui all'art. 7, c. 2, D. Lgs. 112/2017, si applicano al Presidente, all'Amministratore Unico e all'eventuale Amministratore Delegato di cui al successivo art. 16.

ARTICOLO 16

16.1 - Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, potrà eleggere, con il voto unanime di tutti i componenti, un Amministratore Delegato ai sensi del successivo articolo 18.2 ed eventualmente fra i suoi membri anche un Vice-presidente che sostituisca il Presidente della Società nei casi di assenza o di impedimento.

Può altresì nominare, se ritenuto utile, un segretario anche non componente del Consiglio.

16.2 - Le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto".

16.3 - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

16.4 - La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori.

16.5 - Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.6 - La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

16.7 - A maggioranza gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

ARTICOLO 17

17.1 - Con riferimento alle materie indicate dall'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile ovvero nel caso di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo 16, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

17.2 - A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, PEC, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo

allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) che dia garanzia di ricezione, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

17.3 - Il Consiglio di Amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e del Presidente ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto espresso dal Presidente, in caso di numero pari dei membri del Consiglio di Amministrazione, vale doppio. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

17.4 - Il Consiglio di Amministrazione può radunarsi per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che:

- il Presidente della riunione abbia la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti;
- il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti abbiano la possibilità di discutere e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati a cura della società presso i quali i partecipanti potranno affluire.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario (o il Notaio).

17.5 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 18

18.1 - L'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, se nominato, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

18.2 - L'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, se nominato, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio ovvero ogniquale volta si verifichino eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti, informa i lavoratori e gli altri interessati sull'andamento effettivo e prevedibile dell'attività di impresa, sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati, sulla situazione economica ed occupazionale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti in relazione all'organizzazione del lavoro, alle condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti le diverse categorie di soggetti interes-

sati.

18.3 - L'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, se nominato, nei casi di cui al DM, decide previa acquisizione e valutazione dei pareri obbligatori ma non vincolanti richiesti o trasmessi alla sua attenzione.

18.4 - L'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, se nominato, regola le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività della Società - di cui ai commi che precedono - mediante apposito Regolamento.

18.5 - Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare tutti o parte dei suoi poteri ed attribuzioni, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, ad un Amministratore Delegato. L'Amministratore Delegato potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

18.6 - Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive all'Amministratore delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società: valuta sulla base della relazione dell'Amministratore delegato il generale andamento della gestione.

18.7 - L'Organo Amministrativo può nominare direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

18.8 - L'Organo Amministrativo può istituire anche per singoli eventi o per tipologie di eventi, comitati tecnico-consultivi composti da personalità esperte nel settore artistico/culturale.

ARTICOLO 19

19.1 - La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- all'Amministratore Unico, se nominato, ovvero al Presidente, od in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, se nominati;
- all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega.

19.2 - La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 20

20.1 - Alla fine o nel corso di ogni mandato amministrativo, all'Organo Amministrativo potrà essere corrisposto un compenso il cui ammontare sarà stabilito all'inizio di ogni mandato dall'Assemblea per tutta la durata del mandato medesimo,

tenendo conto dei limiti di cui all'art.3, comma 2, lett. a)

del D.lgs. 112/17. Il compenso dovrà essere deliberato in misura fissa.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 21

21.1 - I soci, con decisione da adottarsi ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, nominano un Organo di Controllo monocratico e un supplente, che opera ai sensi del successivo art. 22.

ARTICOLO 22

22.1 - L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello di assunzione della carica. La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il medesimo è stato ricostituito. Il membro dell'Organo di Controllo è rieleggibile, una sola volta, per un ulteriore mandato.

22.2 - Non può essere nominato alla carica di membro dell'Organo di Controllo e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile, ovvero non risulta iscritto nel registro dei revisori legali.

22.3 - Il membro dell'Organo di Controllo può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

22.4 - L'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri, ed esercita le attività di controllo e di monitoraggio, di cui all'art. 10, D. Lgs. 112/2017 e agli artt. 2403 e ss. del codice civile, in quanto applicabili.

L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo legale ai sensi degli articoli 2409-bis del codice civile e 14 del D. Lgs. n. 39/2010.

22.5 - Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 del codice civile.

22.6 - La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

22.7 - Delle decisioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel relativo libro.

22.8 - L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, se nominato.

RECESSO E LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 23

23.1 - Il diritto di recesso compete, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 112/2017:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione,

al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

23.2 - L'intenzione dei soci di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente capoverso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

23.3 - Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo articolo 24.

ARTICOLO 24

24.1 - Nell'ipotesi di recesso di cui al precedente articolo 23, la partecipazione sarà rimborsata al socio nei limiti previsti dall'art.3, comma 1, del D. Lgs. 112/2017.

24.2 - Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

24.3 - Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della Società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento

della Società.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 25

25.1 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 - Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ai sensi dell'art. 9, cc. 1 e 2, del D. Lgs. 112/2017, nonché alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio sociale, che deve essere redatto secondo le linee guida tempo per tempo emanate dall'autorità di vigilanza, deve essere pubblicato anche sul sito Internet della Società.

25.3 - Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere approvati dai soci con decisione da adottarsi, ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta (180) giorni qualora particolari esigenze della Società lo richiedano ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, richiamato dall'articolo 2478-bis del codice civile; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 26

26.1 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, non saranno distribuiti ai soci, ma verranno impiegati nell'attività della Società medesima per il perseguimento delle finalità di interesse generale o per erogazioni liberali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b); è consentito l'accantonamento nel limite previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 112/17 al fondo per lo sviluppo e la promozione delle imprese sociali.

ARTICOLO 26 - BIS

26-bis.1 - Per il raggiungimento degli scopi sociali possono essere utilizzati volontari; il loro numero non può essere superiore a quello dei lavoratori ed i relativi nominativi devono essere inseriti in un apposito registro.

26-bis.2 - L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

26-bis.3 - Le attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27

27.1 - Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

27.2 - Nel caso di cui al precedente comma nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

27.3 - In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del codice civile.

27.4 - La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

27.5 - Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle Assemblee e sugli Organi Amministrativi e di Controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

27.6 - In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, c. 3, lettera a), del D. Lgs 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo Decreto.

27.7 - Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 28

28.1 - Qualsiasi controversia che sorgesse fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti, e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un Arbitro nominato, entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. Nel caso di mancata nomina nei termini, la nomina

sarà richiesta, su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

28.2 - L'Arbitro deciderà entro novanta (90) giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

28.3 - L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

28.4 - Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

28.5 - Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con l'unanimità dei componenti dell'assemblea. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 23.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29

29.1 - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

29.2 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 30

30.1 - Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

ARTICOLO 31

31.1 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre Legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

F.to MARCO FORTE

" RICCARDO COPPINI Notaio

Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Registrato a Siena il 5 maggio 2022 numero 2613 serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme, ai sensi dell'art.22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, all'originale documento su supporto cartaceo firmato a norma di legge, che si rilascia al Registro delle Imprese di Siena.